



REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20/09/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 08/04/2025



Comune di Genova
Consiglio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Nell'ambito del Comune di Genova è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (diseguito denominato "*Garante*") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Il Sindaco per la nomina del Garante rispetterà la disciplina comunale prevista dagli Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica o qualora lo stesso disattenda a quanto previsto dal presente regolamento.

3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.



Comune di Genova
Consiglio Comunale

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con [Legge n° 176 del 27 maggio 1991](#), nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con [Legge n° 77 del 20 marzo 2003](#), conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con [Legge n° 112 del 12 luglio 2011](#), nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Genova;
 - b) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - migliore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
 - c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Genova, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di informazione e sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dal supporto ai servizi, ai progetti ed alle iniziative del Comune di Genova;
 - d) promuove la partecipazione e attività di ascolto dei bambini e degli adolescenti in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;



Comune di Genova
Consiglio Comunale

- e) ascolta, ove ritenuto opportuno e qualora chiedano di conoscerlo e di parlargli, i bambini e gli adolescenti, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione dai soggetti competenti;
- f) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, ed ai servizi competenti quelle che non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 [L.n. 184/1983](#)) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 [cod. proc. pen.](#);
- g) segnala ogni forma di discriminazione riguardante persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, al Responsabile istituzionale tenuto a garantire la tutela dei diritti (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, scolastici, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni nonché con le Istituzioni preposte, affinché alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- h) può esprimere pareri non vincolanti su gli atti a carattere generale che il Comune di Genova emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione inerenti ad interventi per la tutela dei diritti delle persone in età evolutiva;
- i) supporta la Civica Amministrazione nelle iniziative utili ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- j) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la [Legge n° 112/2011](#) e con il Garante Regionale istituito con la [Legge regionale n° 9/2007](#);
- k) promuove con l'Amministrazione, ed altre Istituzioni interessate alle tematiche in oggetto, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario, le Procure), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, l'Ufficio scolastico provinciale percorsi di informazione, sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento;
- l) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati;
- m) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della [Legge 451/97, art. 1 comma 6](#);



Comune di Genova
Consiglio Comunale

- n) può verificare personalmente le condizioni dei minori nei cui confronti siano state adottate soluzioni residenziali esterne al nucleo familiare, o semiresidenziali, previa autorizzazione, ove necessario ai sensi di legge, dell'Autorità Giudiziaria, in accordo con gli Uffici dell'Area Politiche Sociali competenti e previo consenso dei responsabili delle strutture.
3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone principalmente a supporto di una buona azione dell'Amministrazione, nonché come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra coloro che, a qualsiasi titolo, si occupino di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti e/o servizi.
4. Mantiene rapporti con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento a supporto dell'azione amministrativa per l'adozione di intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante, in relazione all'attività svolta, riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari con facoltà di avanzare proposte migliorative della stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per i fini di cui all'articolo 3.



Comune di Genova
Consiglio Comunale

ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE

1. La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate; lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere dell'art 3 è assistito dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale, tra quelli competenti per materia.

L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le adeguate risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al [D. Lgs. 196/2003](#) e ss.mm.ii. e della D.D. 5734 del 09/10/2024 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati personali e delle Disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) del Comune di Genova.
2. Al Garante è conferita formale ed espressa autorizzazione al trattamento dei soli dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate così come previsto alla sezione II.2 del Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati personali.
3. Al Garante è consentito il trattamento dei dati personali nel rispetto dei dettami dell'Allegato 1 e delle altre disposizioni operative contenute nel Modello Organizzativo.